

Regolamento di Istituto

Prot. N. 3334/A32

Siracusa, 08/05/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. 24/6/1998, n. 249: Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il D.P.R. n° 235 del 21/11/2007;

Considerata la necessità di modifiche ed integrazioni al Regolamento di Istituto di cui al D.P.R. 24/6/1998, n. 249;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto sulle modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento approvata nella riunione del 13/6/2000;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 24.10.2006 con la quale si costituiva un gruppo di lavoro, costituito da docenti, studenti e genitori, con l'incarico di redigere una proposta di modifica al Regolamento;

Visti il parere e le proposte del Comitato studentesco;

Vista la delibera del Collegio dei docenti dell'16.10.2007;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 30/11/2007

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 7/03/2008

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 28/04/2008

ADOPTA

il seguente «**REGOLAMENTO DI ISTITUTO**»

PREMESSA

Art. 1

Finalità.

1. L'VIII Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «M.F. Quintiliano» di Siracusa, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione delle famiglie, delle Istituzioni e della società civile, si impegna a garantire la qualità delle attività educative, così rispondendo alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto degli artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana e degli obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali, in coerenza e conformità ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

2. Il presente Regolamento di Istituto, di seguito indicato come Regolamento, è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

3. Ogni componente della comunità scolastica si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art.10, comma 3a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. Il Regolamento è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 2
Redazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
2. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
3. Regolamenti specifici sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica. Sono previsti:
 - a) regolamento per l'utilizzo degli spazi attrezzati;
 - b) regolamento del Comitato Studentesco;
 - c) regolamento delle Assemblee degli Studenti.

Titolo I - Organi Collegiali

Art. 3
Organi collegiali della scuola

1. Gli organi collegiali della scuola sono: Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di classe, Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Sono organi a carattere collegiale: i Dipartimenti di Area e i Dipartimenti disciplinari.
3. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
4. Il Dirigente scolastico, nell'esercizio della funzione di coordinamento, programma l'attività dei singoli organi collegiali in modo da realizzare un calendario, sia pure di massima, delle rispettive riunioni, al fine di realizzare il P.O.F.
5. Il Dirigente scolastico può modificare il calendario delle attività degli organi collegiali in relazione a particolari esigenze organizzative e didattiche della scuola.

Art. 4
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.

1. La convocazione degli organi collegiali è disposta con un preavviso scritto – di norma non inferiore ai cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione è comunicata a ciascun membro dell'organo collegiale e indicherà gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
3. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario,

Art. 5
Programmazione delle attività degli organi collegiali.

1. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare, nel limite del possibile un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 6
Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.

1. Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale (Consigli di classe: rappresentanti genitori ed alunni; Consiglio di Istituto: alunni; Consulta provinciale degli alunni) hanno luogo, nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre. Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

Art. 7
Modalità di convocazione degli organi collegiali.

1. Gli organi collegiali sono convocati dal loro Presidente o da un terzo dei loro componenti in orario non coincidente con quello scolastico.
2. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei propri componenti.
Le competenze relative: alla realizzazione della progettazione e del coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari, alle valutazioni periodiche e di scrutinio finale, spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
3. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è convocato dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4. Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico.
5. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico in data successiva alla nomina dei membri eletti.
6. Le convocazioni successive del Consiglio di Istituto sono di competenza del Presidente del Consiglio stesso e hanno luogo anche su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva.
7. L'ordine del giorno, relativo alla convocazione del Consiglio di Istituto da parte del Presidente, è predisposto dal Dirigente scolastico d'intesa con il Presidente del Consiglio.
8. La convocazione degli OO.CC. è fatta mediante un preavviso scritto di norma almeno cinque giorni prima, ed è comunicato a ciascun membro, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
9. Le eventuali «varie» possono essere presentate al termine della seduta e, se approvate dalla maggioranza dei presenti, devono essere assunte nell'ordine del giorno della riunione successiva. Nel caso, però, si ravvisino i motivi improcrastinabili di necessità e di urgenza l'Organo collegiale può inserire l'argomento all'O.d.G. della medesima seduta e deliberare in merito.
10. Il Dirigente scolastico può convocare direttamente la Giunta esecutiva, il Collegio dei docenti, i Consigli di classe ed i Dipartimenti per urgenti esigenze amministrative o didattiche o disciplinari; in tal caso non è richiesto il preavviso di almeno cinque giorni.
11. Il presidente del Consiglio d'Istituto può convocare direttamente il Consiglio d'Istituto per urgenze relative alle proprie competenze.

Art. 8
***Elezione del Presidente, del vicepresidente del Consiglio d'Istituto
e dei membri della Giunta esecutiva.***

1. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, il proprio Presidente.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
3. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
4. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
5. A parità di voti, essendo stata abrogata con D.M. 26/7/1983 la norma che prevedeva l'elezione del più anziano di età, la votazione dovrà ripetersi fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.
6. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
7. Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa.
8. I membri della Giunta esecutiva (un docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore e uno studente) sono eletti dal Consiglio secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 9

Publicità delle sedute del Consiglio di Istituto.

1. Le sedute del Consiglio d'Istituto che non abbiano in discussione argomenti concernenti persone, sono pubbliche.
2. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, senza il diritto di prendere la parola sugli argomenti in discussione, gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio ed i membri dei Consigli circoscrizionali di cui alla legge 8/6/1990, n. 142. Questo requisito sarà accertato mediante esibizione di un documento di identità personale.
3. L'ammissione del pubblico è assicurata in relazione alla capienza dei locali.
4. L'identificazione degli elettori ammessi sarà effettuata a cura del personale ausiliario.
5. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Presidente del Consiglio comunale quando presiede le riunioni.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Nell'ambito del rapporto scuola-società ed al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, il Consiglio d'Istituto può deliberare la partecipazione ai lavori del Consiglio, in qualità di esperti, di genitori di alunni, docenti interni, rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle associazioni culturali e professionali e della società civile.

Art. 10

Publicità degli atti.

1. Gli atti del Consiglio di Istituto, il P.O.F., la programmazione educativa del Collegio dei docenti, la programmazione didattica del Consiglio di classe, sono pubblicati all'albo dell'Istituto.
2. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
3. Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi - L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Si osservano altresì le disposizioni in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 30/06/2003 N° 196 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del Regolamento sul trattamento dati personali, D.M.P.I. 7/12/2006 n. 305.

Art. 11
Comitato studentesco di Istituto.

1. I rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto.
2. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
3. Il comitato studentesco predispone un regolamento, da inviare per un parere al Consiglio di Istituto, che garantisca al suo interno l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art. 12
Assemblee studentesche.

1. Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'Assemblea di Istituto può articolarsi in Assemblea di classi parallele.
4. E' consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, di due ore, garantito il minimo di giorni di lezione previsto dalla normativa vigente.
5. L'Assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
6. Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
7. Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta, in numero non superiore a quattro, la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
8. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
9. I rappresentanti degli studenti eletti al Consiglio di Istituto o il Comitato studentesco possono richiedere di anticipare sino a due Assemblee mensili, per consentire nello stesso mese lo svolgimento continuato delle attività indicate al comma 8 del presente articolo. Il Dirigente scolastico autorizza le suddette Assemblee tenendo conto delle esigenze didattiche, di sicurezza ed organizzative dell'Istituto.
10. In caso di necessità, in mancanza di locali idonei, le Assemblee di Istituto possono svolgersi in locali esterni, previo accertamento della disponibilità finanziaria e osservanza delle misure di sicurezza. Il luogo e la data delle suddette Assemblee verranno comunicati con apposita circolare agli alunni, i quali hanno l'obbligo di informare le famiglie. Per effettuare lo spostamento dall'Istituto al luogo dell'Assemblea gli alunni sono accompagnati dai docenti incaricati.
11. Non possono aver luogo Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
12. All'Assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderano.

Art. 13

Funzionamento delle Assemblee studentesche.

1. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto (D.lgs. n° 297/94, art. 14 comma 1).
2. L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti d'Istituto degli studenti a seguito di delibera del Comitato studentesco di Istituto, a richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto, su richiesta dei rappresentanti di tutte le classi o del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico, almeno cinque giorni prima.
4. Il Dirigente scolastico o un suo Delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Art. 14

Comitato dei genitori di Istituto.

1. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori di Istituto.
2. Il Comitato dei genitori può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

Art. 15

Assemblee dei genitori.

1. Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
3. Qualora le Assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, l'Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di classe; l'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori se l'Istituto ha una popolazione scolastica fino a 500, duecento se la popolazione scolastica è fino a 1000, trecento negli altri casi.
5. Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'Assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'Assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'Assemblea di Istituto può articolarsi in Assemblea di classi parallele.
8. All'Assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Titolo II - Adempimenti di vigilanza

Art. 16

Vigilanza sugli alunni.

1. Dalle 7:40 alle 8:10 e dalle 13:15 alle 14:00, i docenti incaricati delle attività previste dall'art. 19 comma 13 vigileranno sugli alunni che permangono negli spazi dell'Istituto a ciò appositamente destinati.

2. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
3. Durante la pausa ricreativa i docenti appositamente incaricati dal Dirigente scolastico vigileranno sugli alunni nei luoghi indicati con apposita circolare al fine di impedire che vengano arrecati danni a persone o a cose.
4. Al suono della campana che segnala l'inizio della ricreazione il docente dell'ora, all'uscita degli alunni dall'aula, prima di allontanarsi, ha cura di chiudere la porta per evitare che nell'aula sostino alunni senza vigilanza.
5. Solo in presenza del docente è possibile derogare a quanto stabilito dal comma precedente.
6. I docenti, anche se non impegnati in ore di lezione, trovandosi all'interno dell'Istituto, devono esercitare la vigilanza degli alunni qualora ve ne fosse la necessità.
7. Durante le ore di apertura dei locali dell'Istituto i collaboratori scolastici in servizio, devono assicurare la sorveglianza degli alunni nei corridoi, negli spazi comuni e nei servizi. Devono, inoltre, garantire la vigilanza sugli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.
I collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare al Dirigente scolastico, ai docenti collaboratori e al DSGA l'eventuale assenza di docenti dall'aula all'inizio delle lezioni.
I collaboratori scolastici devono dare immediata comunicazione di eventuali irregolarità rilevate, al Dirigente scolastico, ai docenti collaboratori, al DSGA o ad uno dei docenti in servizio per gli adempimenti necessari.
8. Durante le Assemblee di classe il docente dell'ora è tenuto alla sorveglianza, svolta in modo da garantire il libero confronto tra gli alunni.
9. Durante le Assemblee di Istituto i docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni delle proprie classi secondo l'orario di servizio.
10. Per gli spostamenti all'esterno dell'Istituto gli alunni saranno accompagnati dai docenti incaricati; qualora se ne ravvisasse la necessità, il Dirigente scolastico indicherà al DSGA di disporre l'utilizzo di personale ausiliario.
11. I docenti sono responsabili della disciplina degli alunni e dell'uso corretto della strumentazione didattica in dotazione.

Art. 17

Ricevimento genitori.

1. Nell'ambito del rapporto scuola-famiglia e per una efficace collaborazione nell'opera didattico-pedagogica, i docenti sono tenuti a ricevere singolarmente i genitori degli alunni un'ora antimeridiana alla settimana.
2. Nell'ambito dei rapporti scuola-famiglia, nel corso dell'anno scolastico, dopo le valutazioni intermedie, sono organizzati due ricevimenti collettivi pomeridiani.

Art. 18

Valutazione intermedia degli alunni.

1. Qualora il Collegio dei docenti decida per la valutazione quadrimestrale degli alunni, i docenti sono tenuti alla valutazione intermedia quadrimestrale, di cui sarà data comunicazione scritta ai genitori.
2. All'inizio di ciascun anno scolastico il Collegio dei docenti approva i criteri di valutazione del profitto degli alunni.

Titolo III – Diritti e doveri

Art. 19

Diritti degli alunni.

1. Si recepisce l'art. 2 del D.P.R. 24/6/1998, n. 249.
2. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
3. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni precedenti la successiva prova, da posticipare ove tale termine non viene rispettato. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
4. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.
5. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D. lgs 196/03 sulla privacy.
6. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto D. lgs. n. 196/03; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.
7. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
8. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
9. Nei casi in cui si rendano necessarie rilevanti modifiche nell'organizzazione della scuola, studenti e genitori debbono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante consultazione.
10. La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco ha diritto ad esprimere parere nel caso in cui una decisione del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e

l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

11. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

12. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

13. La scuola, nell'ambito del miglioramento dell'offerta formativa, garantisce un'attività educativa di accoglienza e di assistenza dalle 7:40 alle 8:10 e dalle 13:15 alle 14:00.

14. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) l'accoglienza in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- g) l'orientamento formativo durante l'intero percorso scolastico.

15. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di Assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.

16. La scuola riconosce agli studenti il diritto di costituirsi in associazioni il cui statuto non contempli finalità in contrasto con le norme vigenti e/o clausole discriminatorie nei confronti di studenti che abbiano per fondamento le diversità culturali, etniche, politiche e religiose. Lo statuto dell'associazione è inviato per un parere al Consiglio d'Istituto. Il parere positivo, espresso senza riserve, corrisponde al formale riconoscimento dell'associazione studentesca da parte della scuola.

17. Gli studenti singoli o associati hanno diritto ad utilizzare i cortili, le aule ed i laboratori per le finalità e con le modalità previste dall'allegato specifico "Regolamento per l'utilizzo degli spazi attrezzati", su richiesta al Dirigente scolastico. Per quanto non espressamente indicato in materia di associazioni studentesche si fa riferimento al D.P.R. n. 567/96.

18. Nessuno può affidare agli studenti incarichi che li allontanino dall'aula durante le ore di lezione.

Art. 20

Disciplina delle assenze e dei permessi

1. Considerate le esigenze degli alunni pendolari e gli orari di lavoro dei genitori, si consente l'ingresso a scuola degli alunni fin dalle 7:30. Dalle 7:30 alle 8:10 agli alunni è consentita la permanenza nel cortile dell'Istituto e nell'androne di via Tisia. L'ingresso nelle aule deve avvenire cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni al suono della campana

2. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi alla seconda ora di lezione;

3. Al quinto ritardo gli allievi sono ammessi in classe solo se accompagnati da uno dei genitori;

4. Non si concedono permessi di entrata dopo l'inizio della seconda ora di lezione, salvo deroga del Dirigente scolastico, che valuterà le particolari circostanze;

5. I genitori di alunni minorenni hanno facoltà di delegare una persona di loro fiducia a giustificare ritardi e assenze e a chiedere permessi di uscita anticipata. La delega deve essere sottoscritta in presenza del Dirigente scolastico o di un suo delegato sul diario dell'alunno o di fronte ad un notaio, al sindaco e al segretario comunale.

6. I permessi d'uscita anticipata sono concessi di norma non prima delle ore 11:15. Per gli allievi minorenni debbono essere richiesti personalmente da un genitore o da un loro delegato (come dal precedente comma), per gli allievi maggiorenni non è richiesta la presenza del genitore. Ove la richiesta di permesso ricada nelle prime tre ore di lezione, l'alunno sarà considerato assente.
7. Il Dirigente scolastico valuta l'opportunità di concedere a richiesta permessi temporanei di assenza dalle lezioni non superiori alle due ore.
8. I permessi di entrata in ritardo o di uscita anticipata sono concessi soltanto dal Dirigente scolastico, o da uno dei docenti collaboratori, o dal docente delegato dal Dirigente scolastico;
9. Durante le Assemblee di Istituto e durante le attività didattiche svolte fuori dalla scuola (cineforum, spettacoli teatrali, visite guidate), non si concedono permessi di uscita anticipata. Tale limitazione trova applicazione anche ai mesi di maggio e giugno al fine di non ostacolare le attività di valutazione connesse alla conclusione dell'anno scolastico.
10. Le assenze dalle lezioni sono giustificate da un genitore o da un loro delegato. Gli alunni maggiorenni possono giustificarsi personalmente.
11. Le assenze dalle lezioni sono giustificate dal docente della prima ora di lezione e annotate sul giornale di classe. L'alunno che non giustifica è ammesso in classe con l'obbligo di esibire la giustificazione il giorno successivo. L'ammissione con riserva deve essere annotata sul giornale di classe dal docente della prima ora. Ove nel giorno seguente si reiterasse la mancata giustificazione, su segnalazione del docente della prima ora, il Dirigente scolastico o un suo delegato annoterà sul registro l'ammissione con riserva e comunicherà telefonicamente ad uno dei genitori l'eventuale non ammissione alle lezioni il giorno successivo in mancanza di giustificazione.
12. Per giustificare la quinta assenza degli allievi minorenni è richiesta la presenza del genitore o di un loro delegato. Qualora ciò non accadesse il Dirigente scolastico o un suo collaboratore, su segnalazione del docente della prima ora, ammetterà l'alunno con riserva, annotando sul registro che il giorno successivo sarà sospeso dalle lezioni se non giustifica. Per gli alunni minorenni sarà data ai genitori comunicazione telefonica dell'annotazione.
13. I genitori che non possono accompagnare il figlio per giustificare la quinta assenza o il quinto ritardo (o un loro multiplo) possono chiedere al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore di rinviare la giustificazione ad un altro giorno della settimana. L'alunno sarà ammesso con riserva fino a quel giorno.
14. Gli alunni assenti per cinque giorni o più (inclusi i giorni festivi) sono tenuti a giustificare le assenze e a presentare un certificato medico che attesti l'idoneità alla frequenza.
15. Per gli alunni del triennio, le assenze della durata di cinque giorni o più, giustificate con certificato medico, non sono conteggiate ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
16. Il coordinatore di classe vigilerà sul numero delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate degli alunni e convocherà con comunicazione scritta i genitori nei casi di assenze molto frequenti. Attraverso il servizio "Scuola Aperta" la scuola offre ai genitori la possibilità di verificare le assenze dei propri figli.

Art. 21

Uso del cellulare e di prodotti Hi Tech

1. L'uso del telefono cellulare od altro dispositivo elettronico rappresenta un elemento di disturbo per il corretto svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento, ed è rivelatrice di una mancanza di rispetto verso la scuola, i docenti ed i compagni.
2. Durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari è vietato l'utilizzo di telefoni cellulari, riproduttori audio-video, videogiochi, palmari e notebook personali.
3. Ogni allievo all'interno della scuola avrà cura di conservare nello zaino il proprio telefono portatile ed ogni altro eventuale dispositivo elettronico, rigorosamente spenti.
4. Il docente, constatata l'infrazione di tale norma, sequestra il telefono cellulare o altro dispositivo elettronico utilizzato e lo consegna al Dirigente scolastico, che provvederà a restituirlo ai genitori dell'alunno dal giorno successivo. Agli alunni maggiorenni l'oggetto sequestrato verrà consegnato dopo due giorni.

Art. 22
Doveri degli Alunni

1. I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.
2. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, giuridicamente definiti per il personale docente e non docente dal "Contratto Nazionale di Lavoro". Per gli studenti tali obblighi e oneri vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.
3. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
4. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
6. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
7. Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Eventuali danni arrecati ai beni di cui sopra saranno addebitati ai genitori degli alunni responsabili.
8. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, mantenendolo integro, come importante fattore di qualità della vita della scuola.
9. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto, ispirato al principio della sicurezza al fine di non mettere a repentaglio, in alcun modo, l'incolumità propria e altrui.
10. Gli alunni maggiorenni sono pienamente responsabili del proprio comportamento e sono chiamati a rispondere direttamente delle proprie azioni.
11. Ciascuno è tenuto alla custodia degli oggetti personali; delle eventuali sottrazioni non può essere chiamato a rispondere l'Istituto.
12. Durante la pausa tra la fine delle lezioni antimeridiane e l'inizio delle attività pomeridiane, gli alunni interessati alla frequenza di queste ultime possono sostare nel cortile interno e nell'androne di Via Tisia. E' assolutamente vietato l'uso delle aule. La vigilanza dei suddetti alunni è assegnata ad un docente incaricato e ai collaboratori scolastici in servizio.
13. Durante la ricreazione agli alunni è consentito sostare nel cortile e nei corridoi e negli androni dell'Istituto; nessuno può allontanarsi dai locali scolastici senza autorizzazione. Gli alunni sono tenuti ad evitare comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità; a tal fine non devono sporgersi dalle finestre e dalle ringhiere che delimitano gli androni del piano superiore. Al suono della campana gli alunni devono rapidamente rientrare nelle aule.
14. È vietato qualsiasi atto intimidatorio, di bullismo, di violenza fisica o psicologica.
15. Il rientro in aula o nei laboratori o in palestra dopo la ricreazione deve essere puntuale. Ad ogni cambio dell'ora di lezione gli alunni devono raggiungere speditamente le aule assegnate.
16. È possibile uscire dall'aula solo con il permesso del docente e non più di uno alla volta. Il tempo di permanenza fuori dall'aula deve essere limitato al minimo indispensabile.
17. La richiesta di uscire dall'aula nel cambio d'ora va rivolta all'insegnante subentrante.
18. È vietato consumare cibi e bevande in aula.
19. L'accesso ai laboratori e in palestra è consentito alle classi accompagnate dai docenti delle discipline la cui programmazione prevede l'ausilio di tali strutture. La presenza dei docenti garantisce il corretto uso della strumentazione didattica in dotazione.

Art. 23
Disciplina degli alunni

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento fino a quindici giorni dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente ed i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9. Con riferimento ai comportamenti di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
12. Le infrazioni disciplinari sono distinte in tre distinte tipologie:
 - a) infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali.

Rientrano in questa tipologia le inadempienze degli studenti rispetto ai seguenti doveri:

 - assenze temporaneamente ingiustificate;
 - assenze "strategiche";
 - ritardi e uscite anticipate (non documentate);
 - ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio di ora.
 - insulti, termini volgari e offensivi tra studenti;
 - interventi inopportuni durante le lezioni;
 - interruzioni continue del ritmo delle lezioni;
 - non rispetto del materiale altrui;
 - atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti.
 - violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati;

- lanci di oggetti non contundenti.
- mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente;
- danneggiamento di banchi/porte;
- danneggiamenti involontari delle attrezzature dei laboratori ecc.;
- scritte su muri, porte e banchi.
- aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediatamente successive.

b) infrazioni disciplinari gravi e individuali;

- ricorso alla violenza all'interno di una discussione;
- atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui;
- utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;
- propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone;
- furto;
- lancio di oggetti contundenti;
- violazione intenzionale delle norme di sicurezza, delle norme sul trattamento dei dati personali (privacy) e dei regolamenti degli spazi attrezzati;
- introduzione nella scuola di alcoolici e/o droghe.
- acquisizione e diffusione di immagini, filmati e registrazioni audio durante le attività didattiche curriculari ed extracurriculari che riguardano compagni, e tutto il personale della scuola.
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute;
- danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre...);

c) infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente;

- infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola;
- infrazione alle norme che regolano il parcheggio nei cortili della scuola;
- utilizzo del telefono cellulare.
- danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza;

13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 24

Modalità di irrogazione delle sanzioni.

1. *Infrazioni disciplinari non gravi.* Le infrazioni disciplinari non gravi sono accertate dai docenti, registrate sul registro di classe e comunicate al Coordinatore di classe. Nel corso dell'anno, durante i consigli di classe, il Coordinatore riferisce al Consiglio allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori sulla natura e sulla frequenza dei comportamenti sanzionabili degli allievi. In tali circostanze il Consiglio di classe assume il ruolo di Organo di disciplina, discute i singoli casi e stabilisce l'entità delle sanzioni disciplinari, che possono essere:

- lavoro didattico extra;
- servizio alla classe;
- responsabilità su un particolare compito;
- lavoro utile per la scuola.

Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità delle determinazioni, la natura paritetica dell'Organo di disciplina viene garantita attraverso l'espressione di un unico voto per ciascuna componente. Il Coordinatore di classe comunica alla famiglia dello studente la decisione dell'Organo di disciplina e accerta che lo studente subisca la sanzione.

2. *Infrazioni disciplinari gravi.* Il Dirigente scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e, tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 23 comma 11, ove ricorrano le condizioni,

convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione o, nei casi previsti dall'art. 23 comma 9 del presente Regolamento, il Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di classe allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori (se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti) sulla base dell'art. 23 del presente Regolamento, decide:

- a) se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica;
- b) l'entità della sanzione;
- c) propone una sanzione alternativa all'allontanamento.

Il Consiglio d'Istituto, nei casi previsti dall'art. 23 comma 9 del presente Regolamento, sentito il Dirigente scolastico, tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 23 comma 6 e dell'eventuale permanere di situazioni di pericolo, dispone le seguenti sanzioni:

- d) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
- e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
- f) allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio.

Il Dirigente scolastico comunica per iscritto alla famiglia dell'alunno o all'alunno stesso se maggiorenne, i provvedimenti disposti dal Consiglio d'Istituto e, ove ricorrano le condizioni, le iniziative relative all'attuazione dell'art. 23 comma 8 del presente Regolamento.

3. *Infrazioni disciplinari non gravi sanzionabili pecuniariamente.* Il Dirigente scolastico emette le sanzioni pecuniarie. L'entità delle sanzioni è così definita:

- infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola: € 25.00
- infrazione alle norme che regolano il parcheggio nei cortili della scuola: € 25.00
- utilizzo del telefono cellulare: € 25.00.
- danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza: fino a risarcimento completo del danno.

I fondi raccolti con queste modalità saranno messi a disposizione del Consiglio d'Istituto col vincolo di spenderli per il diritto allo studio o per interventi di prevenzione.

Art. 25 ***Impugnazioni***

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è istituito dal Dirigente scolastico all'inizio di ogni anno ed è composto:

- a) dal dirigente scolastico, che lo presiede
- b) da un docente designato dal consiglio di istituto;
- c) da un rappresentante eletto dagli studenti;
- d) da un rappresentante eletto dai genitori.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo

delegato.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 26

Patto educativo di corresponsabilità

1. Il patto formativo è uno strumento di comunicazione tra scuola, famiglie, alunni, redatto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto.

2. Il patto formativo tra insegnanti, alunni e famiglie, si propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento /apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca comprensione e collaborazione.

3. Il processo di insegnamento/apprendimento è in gran parte basato sulla relazione tra le persone che ne sono coinvolte; per ottenere buoni risultati, è necessario che ciascuno vi partecipi con convinzione e motivazione.

4. Di seguito vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti coinvolte. Il loro rispetto offrirà maggiori possibilità di buoni risultati all'apprendimento e alla serena convivenza all'interno della scuola.

5. *I docenti si impegnano:*

- A formulare programmi di insegnamento coerenti con i curricula della sperimentazione autonoma e a realizzare percorsi di insegnamento che diano agli alunni coscienza delle competenze negli assi culturali: dei linguaggi, della matematica, scientifico-tecnologico, storico-sociale, artistico e motorio, e delle competenze di cittadinanza europea
- A insegnare le regole sociali necessarie ad una positiva convivenza civile, all'educazione alla responsabilità, all'impegno, al pensiero critico.
- A ricercare un buon clima di classe che favorisca l'apprendimento e le relazioni.
- A mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per recuperare le difficoltà e per sviluppare al massimo le potenzialità degli alunni, strutturando anche attività di recupero, sostegno e sviluppo degli apprendimenti, nei limiti delle risorse a disposizione.
- A tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi, negli stili di apprendimento.
- A calibrare i carichi cognitivi sia durante l'orario scolastico che nei compiti a casa.
- A strutturare la lezione in modo da favorire l'autonomia e la cooperazione tra alunni.
- A tenere informate puntualmente le famiglie sull'andamento degli alunni.
- Comunicare agli studenti il risultato della valutazione subito dopo ogni verifica orale. La valutazione deve essere formulata in voto.
- A comunicare agli studenti la valutazione degli elaborati svolti in classe e a casa non oltre il 20° giorno dallo svolgimento.
- A scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno.
- A rispettare la diversità dei modelli educativi delle famiglie permettendo agli alunni di metterli a confronto nella convivenza sociale.
- A ricercare con la famiglia coerenti percorsi educativi per sostenere lo sviluppo armonico dell'alunno, sia dal punto di vista cognitivo, che dell'educazione alla convivenza

-
- 6. *Gli alunni si impegnano:*
 - Ad osservare le regole della convivenza nel gruppo, rispettando le persone e le cose..
 - A mantenere sempre comportamenti corretti per il rispetto e la sicurezza di sè e degli altri.
 - A lavorare con impegno e responsabilità, osservando le prescrizioni e le indicazioni degli insegnanti.
 - A svolgere accuratamente e nei tempi stabiliti i compiti assegnati a scuola e per casa.
 - Ad avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall'orario delle lezioni, tenendolo con cura.
 - A comunicare sempre agli insegnanti difficoltà proprie e del gruppo, allo scopo di ricercare le soluzioni.
 - Ad accettare i successi senza umiliare i compagni.
 - A collaborare con gli insegnanti e con i compagni per la buona riuscita della convivenza e del lavoro.
 - Ad assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, anche con atti di riparazione, in caso di condotte contrarie alla buona convivenza e al rispetto delle persone e delle cose.
- 7. *Le famiglie si impegnano:*
 - A rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il loro ruolo educativo.
 - A scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro scolastico e della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno.
 - A collaborare con la scuola nel sostenere l'apprendimento delle regole di convivenza e nell'assunzione di impegno e di responsabilità degli alunni.
 - A sostenere il lavoro dei propri figli, accogliendo serenamente successi e insuccessi, quando accompagnati da serietà e impegno.
 - A collaborare per la scuola, controllando sistematicamente il lavoro dei figli, soprattutto verso l'impegno domestico.
 - A ricercare con la scuola coerenti percorsi educativi per sostenere lo sviluppo armonico dell'alunno, sia dal punto di vista cognitivo, che dell'educazione alla convivenza e alla cittadinanza.
 - Ad incoraggiare gli alunni ad assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, anche con atti di riparazione, in caso di condotte contrarie alla buona convivenza e al rispetto delle persone e delle cose.

Art. 27

Attività di ricerca - Lavori di gruppo - Visite di istruzione.

1. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite di istruzione, ecc.) che vengono svolte nel contesto dell'attività didattica, approvate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e che pertanto vengono disciplinate secondo le norme comportamentali previste dal presente regolamento.

Art. 28

Divieto di fumare a scuola

1. A norma delle vigenti disposizioni di legge nei locali della scuola e nei servizi è vietato fumare.

Art. 29

Affissione manifesti pubblicitari

1. Non è consentito affiggere, nei locali dell'Istituto, manifesti pubblicitari senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico.

2. E' vietata, comunque, l'affissione di manifesti che non rispondano ad esigenze culturali e non concorrano a migliorare il processo formativo degli alunni o che prevedano attività ai fini di lucro

Art. 30
Funzionamento della biblioteca.

1. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabilito dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli studenti, anche nelle ore pomeridiane come indicato nella Carta dei Servizi Scolastici.
2. L'accesso al prestito o alla consultazione di libri o riviste è regolato dalle seguenti modalità:
 - a) Il prestito potrà essere richiesto dal docente o dal singolo alunno, che dovrà sottoscrivere l'avvenuto prestito ed osservare i tempi di riconsegna;
 - b) La consultazione di libri o riviste avverrà nelle ore di apertura della biblioteca.

Art. 31
Regolamento per l'utilizzo degli spazi attrezzati

1. La sede principale della scuola consta di n° 2 cortili esterni, n° 28 aule, n° 11 laboratori: Informatica 1 e 2, Linguistico 1 e 2, Chimica, Biologia, Fisica, RTL, Disegno, Storia, Musica; n° 1 palestra, n° 1 sala conferenze, n° 1 biblioteca, n° 1 sala docenti, n° 6 uffici.
2. Tutte le aree esterne della scuola ed i locali, ad eccezione degli uffici, possono essere fruiti da studenti iscritti e frequentanti o ex nostri studenti diplomati, singoli o associati per le finalità e attraverso le modalità previste dal Regolamento di Istituto.
3. *Cortili esterni.*
 - a) Il cortile Nord, il più ampio, dalle ore 7:30 alle ore 14.00 è utilizzato dal personale della scuola e dagli studenti per il parcheggio di autoveicoli e minicar. Il personale della scuola, in considerazione del fatto che l'orario di servizio può non corrispondere con l'orario delle lezioni, ha facoltà di parcheggiare anche ciclomotori. Durante le esercitazioni previste dal piano di sicurezza tale cortile è utilizzato anche come area di raccolta. Dalle ore 14:00 e fino all'orario di chiusura della scuola gli studenti possono parcheggiare anche i ciclomotori.
 - b) Il cortile sud, con accesso dal cancello di Via Polibio, è riservato esclusivamente al parcheggio dei ciclomotori degli studenti. L'accesso e l'uscita sono regolati secondo i seguenti orari:
 - i) dalle 7:45 alle 8:20;
 - ii) dalle 9:10 alle 9:20;
 - iii) dalle 10:10 alle 10:20;
 - iv) dalle 11:05 alle 11:10;
 - v) dalle 12:20 alle 12:30;
 - vi) dalle 13:15 alle 13:25.
 - c) L'accesso al cortile nord della scuola è riservato: al personale della scuola, agli studenti, ai fornitori, ai rappresentanti delle case editrici, al personale delle ditte che eseguono lavori all'interno della scuola. Il Dirigente scolastico, a seguito di richiesta motivata, può autorizzare - anche per un periodo di tempo definito - l'accesso degli autoveicoli di altri soggetti.
4. *Aule.* Durante le ore di sospensione dell'attività didattica, gli studenti singoli o associati o in gruppo - a seguito di domanda motivata rivolta al Dirigente scolastico - possono chiedere di fruire di un'aula. Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno allegare alla domanda l'autorizzazione di partecipazione sottoscritta dai genitori. La scuola predispone a tal fine le aule 7 e 8. Gli studenti, compatibilmente con la disponibilità delle attrezzature, possono chiedere l'utilizzo di una stazione multimediale mobile, alle condizioni previste nell'apposito modello di domanda.

5. *Laboratori*. L'utilizzo dei laboratori da parte di alunni o di genitori è subordinato alla possibilità di assicurare la presenza di un docente. Il Comitato studentesco o associazioni di studenti o di genitori possono stipulare convenzioni per l'utilizzo dei laboratori in orario extracurricolare.

6. *Biblioteca*. Attualmente la biblioteca viene utilizzata come aula. Pertanto la scuola può assicurare solo la gestione del prestito del materiale librario in dotazione. L'operatore addetto assicura il servizio in orario curricolare, compatibilmente con le esigenze didattiche dei docenti e delle classi che utilizzano quel locale.

7. *Sala conferenze*. Può essere utilizzata previa richiesta motivata da parte di gruppi di studenti o associazioni di studenti. Assume carattere prioritario la garanzia della conservazione dell'integrità dell'ambiente strutturale, dell'arredo e delle attrezzature.

8. *Palestra*. L'utilizzo è subordinato alla presenza di un docente. Il Comitato studentesco o associazioni di studenti o di genitori possono stipulare convenzioni per l'utilizzo della palestra in orario extracurricolare.

9. Enti, Associazioni o privati possono chiedere di utilizzare - senza fini di lucro - le strutture della scuola.

10. Tutte le richieste di utilizzo degli spazi attrezzati debbono essere autorizzate dal Dirigente scolastico, previa regolamentazione del Consiglio di Istituto.

Art. 32

Appendici al Regolamento di Istituto

1. Costituiscono norme di comportamento per le componenti della scuola coinvolte i regolamenti successivamente approvati da:
 - a) Consigli di classe;
 - b) Comitato Studentesco;
 - c) Assemblea degli Studenti;
 - d) Assemblea dei Genitori
2. Il piano di sicurezza

Art. 33

Modifica del Regolamento di Istituto

1. Il presente Regolamento è modificabile nei singoli articoli dal Consiglio di Istituto con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Carmelo Cappuccio)